

La regolazione nei servizi idrici e l'allocazione dei rischi

Alessandro Mazzei

Direttore dell' Autorità
di Ambito Territoriale
Ottimale 2 (A.A.T.O.),
San Miniato(PI)
a.mazzei@ato2acqua.toscana.it

Paolo Peruzzi

coordinatore tecnico
ANEA (Associazione
Nazionale Enti e
Autorità di Ambito),
direttore AATO 3 Medio
Valdarno (Firenze)

La legge 36/94 definisce, sia pure con alcune ambiguità, un sistema di regolazione nel quale vi sono due soggetti principali: l'ATO e il Gestore a cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato. All'ATO viene assegnato il compito di definire un programma di investimenti, un modello gestionale e una tariffa in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio idrico integrato (Piano di Ambito). Al Gestore è affidato il compito di assicurare l'organizzazione della gestione, la realizzazione del Piano di Ambito attraverso l'introito della tariffa. I rapporti che si instaurano tra l'ATO e il Gestore, indipendentemente dalla scelta compiuta in ordine alla forma di gestione del servizio medesimo, sono di tipo negoziale e hanno sempre alla base un contratto che, nella normativa di settore, è definito con il termine "convenzione di gestione" (Convenzione). Il settore del servizio idrico risulta, quindi, caratterizzato nell'ordinamento italiano da una regolazione per contratto (regulation by contract e regulatory contract) (Bakovic, Tenenbaum e Woolf ,2003) combinata, tuttavia, con fattori di regolazione indipendente (regulatory independence) riconducibili, in particolar modo, alla presenza di un sistema tariffario nazionale, il cosiddetto Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento (Metodo) ¹, che fissa criteri e regole per la determinazione della tariffa del servizio, e alla natura e alle funzioni proprie dell'ente di regolazione, l'ATO appunto, che è anche parte del contratto².

¹ Il riferimento al metodo è contenuto nell'articolo 13, comma 3 della legge 36/94. La norma ha trovato attuazione successivamente con il DM 1° agosto 1966 – Approvazione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, a cura del Ministro dei lavori pubblici.

² Sul tema contratti e regolazione, si veda Petretto (2005).

Il ruolo del contratto per assicurare accordi efficienti

Il contratto di servizio costituisce, dunque, il principale strumento di regolazione nell'ambito del rapporto tra ATO e Gestore. Ai fini della predisposizione del contratto, l'ATO e il Gestore devono prendere in considerazione e valutare i principali rischi connessi all'erogazione del servizio, al fine di individuare il soggetto su cui ciascun rischio finirà per essere allocato nella gestione del servizio medesimo. Si tratta, quindi, di un'attività preliminare alla stesura del contratto, strumentale e necessaria alla corretta definizione delle regole contrattuali.

Il ruolo di questo contratto, come per tutti i contratti, è di assicurare accordi efficienti in cui ciascuno dei contraenti massimizzi il proprio surplus.

Un modo per misurare tale obiettivo è quello di assicurare che il costo dell'esecuzione del contratto sia minore del danno emergente più il lucro cessante derivanti dalla non esecuzione. In questo caso il risarcimento efficiente è quello che attribuisce alla parte inadempiente i costi dell'inosservanza, così che la parte inadempiente internalizzi i costi della propria scelta (Franzoni, 2003).

La soluzione efficiente è tuttavia compromessa quando il contratto è incompleto. Quando cioè il contratto non riesce a prevedere obblighi e diritti contrattuali specifici per tutte le possibili circostanze che possono verificarsi. Fra le cause dell'incompletezza possiamo trovare: vaghezza di linguaggio, dimenticanza, costi della stipula e asimmetria informativa. Le questioni sollevate dall'incompletezza contrattuale riguardano fra l'altro la difficoltà di osservare e verificare la quantità e la qualità delle prestazioni del Gestore (Milgrom e Roberts, 1994). Nel caso del servizio idrico integrato questa difficoltà, come per altri servizi pubblici gestiti in regime di monopolio, si manifesta al momento in cui, nella Convenzione, si devono definire e misurare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi. Tuttavia il controllo diretto delle prestazioni è difficile, costoso e insufficiente. Per questo, quando è possibile osservare il comportamento del Gestore, è opportuno affiancare al controllo delle prestazioni un sistema di incentivi. Nel servizio idrico integrato il ruolo degli incentivi è assicurato principalmente dal Metodo. Il Metodo può infatti essere definito, all'interno del periodo della revisione, come un contratto pluriennale a prezzi fissi (Bardelli, 2000). In questo caso l'incentivo è rappresentato dalla possibilità che il Gestore ha di migliorare le prestazioni previste dalla Convenzione. Un miglioramento che si traduce in una riduzione dei costi rispetto a quelli riconosciuti in tariffa e, quindi, in un ammontare maggiore di utili.

Tuttavia, un sistema che basa i premi sui risultati fa dipendere il reddito sia da fattori controllabili che da fattori fuori del controllo del Gestore, e quindi, il Gestore è soggetto a variazioni reddituali che non derivano solo dal suo comportamento ma anche da altri fattori fuori del suo controllo. Tutto questo costituisce un rischio per il Gestore, e poiché il Gestore e i suoi finanziatori sono avversi al rischio, in questo contesto diventa essenziale allocare in modo efficiente il rischio fra i contraenti.

Alcune definizioni ci possono aiutare.

Un'efficiente allocazione del rischio è quella che lo assegna o che ne attribuisce l'eventuale perdita connessa (Friedman, 2004):

- al contraente in grado di esercitare una qualche forma di controllo;
- a colui che detiene il controllo di qualche frazione del processo di produzione e che per questo si trova in posizione migliore sia per prevenire le perdite che per assorbirle;
- a quella parte che può mitigare e gestire il rischio con i costi più bassi.

Nella definizione della Convenzione diventa quindi essenziale identificare i principali rischi e definire una loro allocazione in modo da assicurare una gestione efficiente del rischio.

Definizioni e classificazione dei rischi nella gestione del servizio idrico integrato

Ma nel servizio idrico integrato quali sono i rischi? Come nascono? Come dovrebbero essere allocati fra l'ATO e il Gestore?

Per rispondere a queste domande, almeno sotto il profilo generale, possono risultare utili due pubblicazioni della *World Bank*³. Un esame sommario dei rischi che si possono identificare nell'organizzazione e gestione dei servizi idrici, all'interno dell'assetto previsto dalla legge 36/94, consente di individuare alcune categorie:

- *Rischi di programmazione/pianificazione*: questi rischi risultano connessi ad errori nella ricognizione delle opere, errori nella valutazione degli interventi necessari, errata stima dei costi e dei tempi di realizzazione degli investimenti; il verificarsi di tali eventi determina l'errata determinazione della tariffa, che non risulta più sufficiente a coprire i costi di gestione e, soprattutto, i costi di investimento, creando problemi di natura economico-finanziaria al Gestore. In questi casi l'ATO, essendo il titolare della funzione di pianificazione, non può non essere interessato da azioni di attenuazione dei suddetti rischi, in genere su richiesta del Gestore (ad es. mediante varianti al Piano di Ambito e ai piani operativi triennali).
- *Rischi di costruzione e completamento*: questi rischi possono essere determinati da aumenti esogeni nei costi di costruzione, ritardi per mancanza delle autorizzazioni necessarie, cambiamento tecnologico, gestione inefficiente del processo di costruzione; in linea di massima questi rischi sono a carico del Gestore, ad eccezione dei ritardi dovuti a mancanza di autorizzazioni e concessioni ove il Gestore dimostri di aver attivato tutto quanto in suo potere per ottenere tali atti autorizzatori (in tal caso la convenzione potrà prevedere forme di mitigazione del rischio).
- *Rischi domanda*: l'errata stima dei ricavi del Gestore può essere determinata da errori nella stima della domanda (ovvero del volume di acqua venduto), e/o da errori nell'articolazione tariffaria (ovvero il caso in cui la tariffa media che deriva dall'applicazione dell'articolazione tariffaria non risulta pari a quella determinata dal Piano di Ambito); nel primo caso appare corretto individuare una "compartecipazione" al rischio da parte di ATO e Gestore (prevedendo ad esempio forme di compensazione solo al di sopra di certe franchigie), nel secondo caso invece il rischio risulta interamente imputabile all'ATO, che determina unilateralmente l'articolazione tariffarie e che, quindi, in caso di errore deve intervenire per correggerla⁴.
- *Rischi relativi agli obblighi di fornitura*: questi rischi risultano connessi alla possibilità che il Gestore incorra in penalità per il mancato raggiungimento degli standard tecnici o in penalità per il mancato raggiungimento degli standard gestionali; questi rischi non possono che gravare sul Gestore, dipendendo esclusivamente dal suo comportamento in materia di standard tecnici e gestionali; le convenzioni potranno tuttavia prevedere forme di attenuazione di tali rischi stabilendo alcuni gradi di tolleranza del mancato raggiungimento degli standard obiettivo e, quindi, prevedendo franchigie nell'applicazione delle penali.
- *Rischio costi operativi*: tale rischio risulta associato ad eventuali errori nella stima dei costi operativi e del loro sviluppo temporale; questi errori dovranno gravare sul Gestore, rientrando nell'ineliminabile rischio di impresa di un *business* regolato quale il servizio idrico integrato; tuttavia occorrerà prevedere nella convenzione meccanismi di revisione della stima dei costi operativi (e quindi dello sviluppo tariffario) in occasione della revisione triennale prevista dal Metodo Normalizzato; potranno inoltre essere previsti meccanismi di ristabilimento dell'equilibrio economico-finanziario in caso di consistenti *shock* esogeni nel costo dei fattori produttivi del Gestore.
- *Rischi finanziari*: i rischi connessi all'inflazione e alla variazione strutturale nei mercati finanziari dovranno gravare su entrambi i soggetti contraenti, in particolare il Metodo prevede

³ Cfr. The World Bank (1997), *Toolkit Private Participation in Water and Sanitation*. The World Bank, Washington, DC., e Kerf M., Gray D. R., Irwin T., Levesque C., Taylor R.R. (1998). *Concession for infrastructure – A guide to their design and award*, World Bank Technical paper n. 399. The World Bank, Washington DC.

⁴ Sul rischio di domanda interviene anche il Metodo, in particolare al punto 8, là dove detta delle norme per la revisione tariffaria, anche se parla impropriamente di incassi e non di ricavi. Il tema, come molti altri relativi ad una più efficace allocazione dei rischi, trova soluzione nella proposta di aggiornamento del Metodo predisposta dal COVIRI, trasmessa da tempo al Ministro dell'ambiente e presentata pubblicamente nel marzo del 2005, Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (2002), *Proposta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di revisione del D.M. 1° agosto 1996: Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*. Roma, 23 maggio:

http://www.associazioneanea.it/down/Proposta_al_Min_Amb_di_revisione_DM_1_08_96-23_mag_02.pdf.

l'incremento della tariffa in base al tasso di inflazione programmato (il differenziale tra tale tasso e quello di effettivo incremento dei prezzi rappresenta la quantificazione del rischio attribuito al Gestore). Per quanto concerne crisi radicali dei mercati finanziari potrà gravare sull'ATO l'onere di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario in caso di forti *shock* esogeni (si veda quanto detto sul rischio relativo ai costi operativi).

- *Rischi di regolazione:* questi rischi risultano connessi ad eventuali cambiamenti negli obiettivi e standard di servizio, cambiamenti nel sistema normativo, fiscale e amministrativo; per quanto concerne i cambiamenti negli standard obiettivo o nella normativa di settore, questi dovranno essere coperti dall'ATO mediante una tempestiva revisione del Piano di Ambito, dei piani operativi triennali e, conseguentemente, dello sviluppo tariffario; per quanto concerne invece i rischi connessi alle modifiche delle normative fiscali ed amministrative, non si potrà che farli gravare sul Gestore in quanto soggetto imprenditoriale a pieno titolo.
- *Rischi di forza maggiore:* questi rischi risultano connessi ad eventi del tutto al di fuori del controllo del Gestore e quindi non dipendenti dalla sua azione o volontà. Tali rischi dovranno gravare sull'ATO in quanto regolatore del servizio e titolare della funzione di pianificazione: questo soggetto infatti potrà gestire i rischi di forza maggiore ristabilendo l'equilibrio economico-tariffario, cioè rivedendo sostanzialmente la pianificazione degli investimenti e il relativo sviluppo tariffario.

Una classificazione di questi rischi, in particolare del loro contenuto, della fonte normativa che li regola, della loro allocazione e delle eventuali misure di mitigazione, è contenuta nella Tabella 1.

Considerazioni e raccomandazioni

La definizione della Convenzione è un passaggio fondamentale quanto la definizione del Piano di Ambito. Nella convenzione devono essere ben individuati e regolati i principali rischi, in modo da assicurare che questi siano correttamente assegnati ai contraenti (ATO e Gestore) che ne possono assicurare la gestione più efficiente. L'allocazione dei rischi condiziona sia lo svolgimento della gestione che l'attività di controllo, e rappresenta uno degli aspetti che maggiormente condizionano le valutazioni e le decisioni dei potenziali finanziatori del Gestore.

La Convenzione deve quindi disciplinare i principali rischi, le loro possibili conseguenze nonché le eventuali forme di attenuazione e compensazione.

Le convenzioni-tipo e molte di quelle attualmente sottoscritte non sembrano regolare tutti gli aspetti di rischio e possono rappresentare un ostacolo alla gestione, al controllo e al finanziamento del servizio idrico integrato⁵.

Un primo passo nella direzione di un migliore valutazione dei rischi potrebbe essere costituito dall'avvio di un processo di revisione delle convenzioni-tipo sulla base dei principi sintetizzati nella Tabella 1. Un'analoga revisione dovrebbe essere avviata anche per le Convenzioni già sottoscritte, consapevoli che l'efficacia del processo è condizionata dall'accordo dei contraenti. Allo scopo di procedere a tali revisioni potrebbe risultare particolarmente utile costituire un gruppo di lavoro multi disciplinare (che includa cioè competenze di carattere giuridico, economico, gestionale e finanziario), in grado di elaborare linee guida ed indirizzi finalizzati alle Regioni, per la modifica delle convenzioni-tipo, e agli ATO/Gestori, per la modifica delle convenzioni già sottoscritte.

L'A.N.E.A. (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) è un'associazione senza fini di lucro, costituita nel maggio 2004, espressione dell'autonoma volontà delle singole Autorità o Enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36, ("Disposizioni in materia di risorse idriche") per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.

© ANEA 2007

A.N.E.A. - Corso d'Italia n. 83, 00198 – Roma - Tel 06 97998214 - Fax 06 97998217 -
segreteria@associazioneanea.it

Per informazioni sull'attività, documenti e pubblicazioni visitate il sito web www.associazioneanea.org

⁵ Per un esame delle convenzioni di affidamento sottoscritte, si veda la recente ricerca di Canitano, Di Laurea, Doni (2005), presentata in occasione delle Giornate sulla regolazione dei servizi idrici, organizzate dall'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Ambito) a Palermo il 28 e 29 novembre 2005.

Tabella 1 - Definizione dei rischi nella gestione del servizio idrico integrato

Categoria di rischi		Contenuto del rischio	Fonte normativa	Allocazione del rischio	Attenuazione o compensazione del rischio
Rischi di programmazione/pianificazione	errori nella ricognizione delle opere	Rischio che errori di valutazione nella ricognizione sullo stato delle reti e degli impianti si possano trasmettere al Piano attraverso una valutazione sovrastimata o sottostimata degli interventi.	Convenzione	ATO/Gestore	Possibilità per il Gestore di richiedere una variante al Piano
	errori nella valutazione degli interventi necessari	Rischio che gli interventi identificati dal Piano siano insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati.	Convenzione	Gestore	Possibilità per il Gestore di richiedere una variante al Piano
	errata stima dei costi e dei tempi di realizzazione degli investimenti	Rischio che il Piano contenga errori di progettazione con stime errate dei tempi e dei costi di realizzazione.	Convenzione	Gestore	Possibilità per il Gestore di richiedere una variante al Piano
Rischi di costruzione e completamento	aumenti esogeni nei costi di costruzione	Rischio di aumenti sproporzionati dei costi di costruzione rispetto all'aumento dei prezzi (indice costi costruzione/indice generale inflazione)	Convenzione	Gestore	Possibilità per il Gestore di richiedere una variante al Piano
	ritardi per mancanza delle autorizzazioni necessarie	Rischio che ritardi nel rilascio permessi e autorizzazioni possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano	Convenzione	ATO/Gestore	Possibilità per l'ATO o il Gestore di richiedere una variante al Piano
	cambiamento tecnologico	Rischio relativo alla scelta della tecnologia che possa determinare aumenti e ritardi nella realizzazione degli interventi	Convenzione	Gestore	-
	gestione inefficiente del processo di costruzione	Rischio di ritardi e aumento di costo nella realizzazione degli interventi dovuti alla gestione del progetto di costruzione.	Convenzione	Gestore	-
Rischi domanda	errore nella stima della domanda	Rischio di errori di valutazione del numero e della composizione delle utenze domestiche e industriali, che insieme ad un'errata valutazione del consumo pro-capite possono determinare un'errata previsione della domanda e di conseguenza un'errata previsione di ricavi per il Gestore.	DM 1/8/96, punto 8, lettera b	Ato/Gestore	Parziale compensazione prevista dal metodo tariffario
	errore nell'articolazione tariffaria	Rischio dovuto ad un'erronea stima della segmentazione della domanda nella tipologia degli usi e nelle fasce di consumo, che può determinare un'errata previsione dei ricavi per il Gestore.	DM 1/8/96, punto 8, lettera b	ATO	Compensazione prevista dal metodo tariffario
Rischi relativi agli obblighi di fornitura	penalità per il mancato raggiungimento degli standard tecnici	Rischio che il Gestore debba pagare delle penalità per il mancato raggiungimento degli standard tecnici previsti dal contratto: popolazione servita, potenziamento e manutenzione degli impianti.	DM 1/8/96, punto 8, n. 6	Gestore	Possibilità di introdurre franchigie nel mancato raggiungimento degli standard
	penalità per il mancato raggiungimento degli standard gestionali	Rischio che il Gestore sia costretto a pagare delle penalità per il mancato raggiungimento degli standard gestionali previsti dal contratto: carta dei servizi e diritti degli utenti.	DM 1/8/96, punto 8, n. 8	Gestore	Possibilità di introdurre franchigie nel mancato raggiungimento degli standard

Categoria di rischi	Contenuto del rischio	Fonte normativa	Allocazione del rischio	Attenuazione o compensazione del rischio	
Rischio costi operativi	Rischio che il Gestore non sia in grado di recuperare i costi operativi dalla tariffa, vuoi perché l'ATO ha fissato obiettivi non realistici, vuoi perché il Gestore è stato inefficiente	DM 1/8/96, punto 8, lettera c	Gestore	Possibilità di richiedere la revisione del Piano in fase di revisione tariffaria	
Rischio costi del capitale	Rischio che il Gestore non sia in grado di coprire i propri costi di capitale perché l'ATO non riconosce certi costi di capitale o perché il tasso di remunerazione fissato dalla tariffa non è sufficiente, o perché è inefficiente la raccolta dei capitali da parte del Gestore.	DM 1/8/96, punto 3.3	Gestore	-	
Rischi finanziari	inflazione	Rischio che aumenti generalizzati del costo degli input possano generare, qualora non compensati con proporzionali aumenti tariffari, uno squilibrio dei ricavi rispetto ai costi.	DM 1/8/96, punto 4	ATO/Gestore	Parziale indicizzazione prevista dal metodo tariffario
	variazione strutturale nei mercati finanziari	Rischio di crisi radicale dei mercati finanziari paragonabili a crisi di forza maggiore.		ATO/Gestore	Obbligo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
Rischi di regolazione	cambiamenti negli obiettivi e standard di servizio	Rischio che in base alla normativa e per decisione dell'ATO si operino dei cambiamenti negli standard qualitativi dei servizi.		ATO	Compensazione a carico dell'ATO
	cambiamenti nel sistema fiscale e amministrativo	Rischio di cambiamenti fiscali o amministrativi non generali (rischi d'impresa) ma specifici del settore		Gestore	-
Rischi di forza maggiore	Rischi che privano il Gestore della possibilità di controllare le proprie azioni.		ATO/Gestore	Obbligo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	

Fonte: elaborazioni da KERF M., Gray D. R., Irwin T., Levesque C., Taylor R.R. (1998). *Concession for infrastructure – A guide to their design and award. World Bank Technical paper n. 399. World Bank, Washington DC.*

Riferimenti bibliografici

- Amstrong M., Cowan S., Vickers J. (1994), *Regulatory Reform. Economic Analysis and British Experience*. The MIT Press, Cambridge.
- Bakovic T., Tenenbaum B., Woolf F. (2003), *Regulation by Contract. A new Way to Privatize Electricity Distribution?*. World Bank Working Paper no. 14, The World Bank, Washington. D.C.
- Bardelli, L. (2000), *La regolazione tariffaria dei servizi idrici in applicazione della legge Galli*, Osservatorio dei mercati dei servizi pubblici locali, Confservizi Cispel, Roma.
- Camera dei Deputati (1993), *Risorse idriche (A.C. 512 e A.C. 1397/B): testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, Iter alla Camera: n, 70/II XI legislatura - dicembre 1993*. Camera dei deputati, Servizio Studi.
- Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (2002), *Proposta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di revisione del D.M. 1° agosto 1996: Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*. Roma, 23 maggio 2002.
- Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (2002a), *La convenzione tipo del servizio idrico integrato nella legislazione e nella normativa regionale*, a cura di Elena Bartoli, Nicola Doni e Renato Cocchi. Roma, novembre.
- Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (2004), *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici*. Anno 2003. Roma.
- Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (2004a), *Terzo rapporto sullo stato di avanzamento della legge 5 gennaio 1994, n.36*. Roma, luglio.
- DM 1° agosto 1966 – *Approvazione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*, a cura del Ministro dei lavori pubblici.
- Canitano G., Di Laurea D., Doni N. (2005), *Le convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato: un'analisi comparata alla luce della teoria economica dei contratti*. ANEA, mimeo.
- Franzoni L. A. (2003), *Introduzione all'economia del diritto*. Il Mulino.
- Friedman D.D. (2004), *L'ordine del diritto*, Il Mulino.
- Gazzetta Ufficiale, n. 14 (19 gennaio 1994), *L. 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche*.
- ISTAT (1991), *Acquedotti e reti di distribuzione di acqua potabile in Italia: anno 1987*. ISTAT, Roma.
- ISTAT (1991a), *Approvvigionamento idrico, fognature e impianti di depurazione in Italia: anno 1987*. ISTAT, Roma.
- Napolitano G., (2005), *Regole e mercato nei servizi pubblici*. Il Mulino.
- Passarelli M., Danesi L., Peruzzi P. (2005), *Water services Reform in Italy: its impacts on regulation, investments and affordability*, WATER POLICY, forthcoming.
- Petretto A. (2005), *Teoria dei contratti e regolamentazione dei servizi pubblici locali*. ANEA, Palermo, mimeo.
- Kerf M., Gray D. R., Irwin T., Levesque C., Taylor R.R. (1998), *Concession for infrastructure – A guide to their design and award*. World Bank Technical paper n. 399. The World Bank, Washington DC.
- Milgrom P., Roberts J. (1994), *Economia Organizzazione e Management*. Il Mulino.
- The World Bank (1997), *Toolkit Private Participation in Water and Sanitation*. The World Bank, Washington, DC.
- Vickers J., Yarrow G. (1988), *Privatization. An economic analysis*. The MIT Press, Cambridge.